SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 2000.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione UNICO 2000 NR che le persone fisiche non residenti in Italia possono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

00A4796

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 78

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

Da 00A5221 a 00A5741

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2000, n. **128.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, indetto dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare femminile»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142 riguardante il regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-4973 del 10 marzo 2000);

Ritenuto che le esigenze di natura sia formativa, connesse allo status militare, che di impiego che hanno indotto all'adozione del predetto regolamento sussistano anche con riferimento al personale di sesso femminile da reclutare nel Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Gli aspiranti di sesso femminile all'arruolamento nella Guardia di finanza mediante il concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, devono essere di età non superiore a 35 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Tale limite di età si intende già comprensivo dell'elevazione prevista dallo stesso comma per le prime immissioni di personale femminile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2000

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 351

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La legge 20 ottobre 1999, n. 380, reca: «Delega al Governo, per l'istituzione del servizio militare volontario femminile».

— Il testo dell'art. 1, comma 8, è il seguente:

«8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i limiti di età previsti dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali, nonché limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, sentito il comitato consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, secondo le modalità di cui all'art. 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto applicabili».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Il testo dell'art. 3, comma 6, è il seguente:

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concerne: «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

— Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie ai competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Per il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, si vedono le note al titolo.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 8 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, si vedono le note al titolo.

00G0178

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Prazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Prazzo (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, nonché dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* numero 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2, dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Prazzo (Cuneo), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Stefania Concetta Maria Trimarchi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2000

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 86 della Costituzione

MANCINO

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Prazzo (Cuneo), rinnovato nella consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 aprile 2000, da otto componenti del corpo consiliare, nonché dal sindaco.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno dato determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cuneo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 823/13.4 sett. I del 4 aprile 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta a meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.N. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Prazzo (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Stefania Concetta Maria Trimarchi.

Roma, 2 maggio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A5139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di San Vero Milis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di San Vero Milis (Oristano) ed il sindaco nella persona del sig. Marco Blumenthal;

Considerato che, in data 17 marzo 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8,

comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Vero Milis (Oristano), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Leo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2000

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 86 della Costituzione

MANCINO

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Vero Milis (Oristano) è stato rinnovato a seguito della consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Blumenthal.

Il citato amministratore, in data 17 marzo 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Oristano, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, lettera *b),* n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 967/Gab. del 7 aprile 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Vero Milis (Oristano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Leo.

Roma, 2 maggio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A5140

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 2000.

Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE - Inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1º luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B* allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, alcuni prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale, espressamente richiesti dai fornitori esteri;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A*, *B*, *C* e *D* fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B* allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 è inserito il prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione;

SIGARI E SIGARETTI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese le spese di distribuzione)		Imposta di consumo		Imposta sul valore aggiunto		Imposta spettante al rivenditore (aggio)		Tariffa di vendita al pubblico	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
157.040	81,09983	71.760	37,06095	52.000	26,85576	31.200	16,11346	312.000	161,13

Art. 2.

Le seguenti marche di sigarette, sigari, sigaretti, trinciati per pipa e tabacco da fiuto sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A*, *B*, *C* e *D* di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuno indicato:

SIGARETTE
(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigarette:	Nicotina mg/sig.tta	condensato mg/sig.tta	Lit./kg conv.le	Lit. pacchetto da 20
	—	—	—	—
Peter Stuyvesant 100'S	0,9	12	210.000	4.200
Peter Stuyvesant Ultra	0,3	4	210.000	4.200

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:	Lit./kg conv.le		Lit./conf.
	—		—
Balmoral Royal Selection Torpedo	2.300.000	(conf. da 25 pezzi)	287.500
General Grant Colonel	880.000	(conf. da 5 pezzi)	22.000
General Grant General	1.000.000	(conf. da 4 pezzi)	20.000

Sigaretti naturali:	Lit./kg conv.le		Lit./conf.
	—		—
Mercator Sunrise Tropical Taste Filter	170.000	(conf. da 20 pezzi)	8.500
Mercator Sunrise Tropical Taste Filter	170.000	(conf. da 2 pezzi)	850
Amber Natural Filter	180.000	(conf. da 10 pezzi)	4.500
Amber Natural Filter	180.000	(conf. da 2 pezzi)	900

Sigaretti altri:	Lit./kg conv.le		Lit./conf.
Agio Mehari's Mild & Sweet	200.000	(conf. da 10 pezzi)	5.000
Villiger Premium Filter Tip Aromatic Blend	312.000	(conf. da 5 pezzi)	3.900
Villiger Premium Filter Tip 5 Mild Cigars	312.000	(conf. da 5 pezzi)	3.900

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra UE)

Sigari naturali:	Lit./kg conv.le		Lit./conf.
Cezar Bronner 1956 Petit Corona	1.400.000	(conf. da 25 pezzi)	175.000
Cezar Bronner 1956 Petit Corona	1.400.000	(conf. da 5 pezzi)	35.000

TABACCO DA FUMO
(Tabella *C)*

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Tabacco da fumo:	Lit./kg conv.le		Lit./conf.
Torben Dansk Blue Note	390.000	(scatola da 50 g)	19.500
Torben Dansk N. 3	390.000	(scatola da 50 g)	19.500
The Malthouse Founder's Reserve	370.000	(scatola da 50 g)	18.500
Sam Malloy's N. 4 Extra Stout	380.000	(scatola da 50 g)	19.000
Hollys Non Plus Ultra	370.000	(scatola da 50 g)	18.500
Bill Bailey's Best Blend	360.000	(scatola da 50 g)	18.000
Bill Bailey's Balkan Blend	420.000	(scatola da 50 g)	21.000
Gordon Pym	390.000	(scatola da 50 g)	19.500
Treasure of Ireland Limerick	370.000	(scatola da 50 g)	18.500
Treasure of Ireland Galway	350.000	(scatola da 50 g)	17.500
Treasure of Ireland Donegal	370.000	(scatola da 50 g)	18.500
Treasure of Ireland Connemara	350.000	(scatola da 50 g)	17.500
Treasure of Ireland Killarney	350.000	(scatola da 50 g)	17.500
Treasure of Ireland Shannon	370.000	(scatola da 50 g)	18.500
Timm London Blend 1000	340.000	(scatola da 100 g)	34.000
Timm London Blend 250	340.000	(scatola da 100 g)	34.000
Cao Old Ironsides	400.000	(scatola da 50 g)	20.000
Cao Midnight Ride	400.000	(scatola da 50 g)	20.000
Cao Liberty	380.000	(scatola da 50 g)	19.000
Cao Independence	380.000	(scatola da 50 g)	19.000

TABACCO DA FIUTO
(Tabella *D*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

	Lit./kg conv.le		Lit./conf.
Santa Caterina	100.000	(conf. da 200 g)	20.000

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 21

00A5141

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 aprile 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del 150º anniversario della fondazione della rivista «La civiltà cattolica» nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della rivista «La civiltà cattolica», nel 150º anniversario della fondazione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo della rivista «La civiltà cattolica», nel 150º anniversario della fondazione, nel valore di L. 800 € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta rappresenta una libreria con la raccolta dell'antica rivista «La civiltà cattolica», fondata da padre Carlo Maria Curci il 6 aprile 1850; a destra, in sovrapposizione, è riprodotto lo stemma della rivista, curata fin dalle origini dall'Ordine dei Gesuiti nella sede di Villa Malta, in Roma.

Completano il francobollo le leggende «LA CIVILTÀ CATTOLICA» e «150º ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente, decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A5162

DECRETO 18 aprile 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato all'Unione ciclistica internazionale, nel valore di L. 1500 - € 0,77.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge lº dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti in corso di perfezionamento con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da dedicare all'Unione ciclistica internazionale, nel centenario della fondazione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato all'Unione ciclistica internazionale, nel centenario della fondazione, nel valore di L. 1.500 - € 0,77.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 75.000» «€ 38,73».

La vignetta riproduce, all'interno di una cornice stile liberty, una foto d'epoca raffigurante un ciclista del primo novecento; in basso a sinistra è riportato il simbolo ufficiale «U.C.I.», organismo sportivo internazionale. Completano il francobollo la leggenda «CENTENARIO UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «1.500» «€ 0,77».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditorato generale dello Stato
BORGIA

00A5193

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 aprile 2000.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie, di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO I DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e in particolare l'art. 4 che, nel regolare la concessione di specifici contributi a piccole e medie aziende per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, prevede, al secondo comma, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, ed inclusi in un apposito albo;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 — Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata — che al comma 12 prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1º elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990, 1º febbraio 1992, 23 giugno 1993, 15 dicembre 1994, 13 maggio 1996, 3 gennaio 1997, 25 agosto 1997, 29 maggio 1998, 27 settembre 1999, 6 dicembre 1999, 18 febbraio 2000, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985 (2º elenco), 2 marzo 1987 (3º elenco), 2 dicembre 1988 (4º elenco), 31 maggio

1990 (5° elenco), 7 febbraio 1992 (6° elenco), 30 giugno 1993 (7° elenco), 22 dicembre 1994 (8° elenco), 24 maggio 1996 (9° elenco), 15 gennaio 1997 (10° elenco), 4 settembre 1997 (11° elenco), 23 giugno 1998 (12° elenco), 9 ottobre 1999 (13° elenco), 15 dicembre 1999 (14° elenco) e 3 marzo 2000 (15° elenco) con i quali si è provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Ravvisata la necessità di provvedere ai nuovi inserimenti nell'albo in relazione alle domande di iscrizione pervenute;

Ravvisata altresì la necessità di procedere all'aggiornamento dello stesso albo in relazione alle richieste di modifica;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione dell'11 aprile 2000, dal Comitato tecnico scientifico ex art. 7 legge 46/1982, integrato con decreto ministeriale n. 33 del 2 febbraio 1999 dai rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché del parere favorevole ad apportare le modifiche all'albo, secondo le modalità indicate dallo stesso Comitato nella seduta del 4 maggio 1999;

Visto il decreto dirigenziale 27 settembre 1999, n. 470 Ric. nel quale sono esplicitate le competenze dei dirigenti degli uffici del dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 29/1993 così come modificato ed integrato;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia:

1) Farma Resa S.r.l. via Como, 5 - 22063 Cantù (Como).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

24.4 fabbricazione di prodotti farmaceutici, di prodotti chimici e botanici per usi medicinali;

24.1 fabbricazione di prodotti chimici di base;

24.5 fabbricazione di saponi e detergenti, prodotti da toilette, ecc.

Punto di primo contatto:

tel. 031-7180111, e-mail: reg-eprevitali@farmaresa.com

fax 031-715569, sito Internet: www.farmaresa.com

2) Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli - I.V.T.P.A - Ente vigilato e tutelato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, via Venezian n. 26 - 20133 Milano.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.1 ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali, delle scienze e delle tecnologie agro-alimentari;

01.41 attività dei servizi connessi all'agricoltura.

Punto di primo contatto:

tel. 02-239557208, e-mail: senesi.ivtpa@interbusiness.it

fax 02-2365377, sito Internet: www.inea.it/ivtpa

Trentino-Alto Adige:

3) Istituto sperimentale per l'assestamento forestale - ISAFA - Ente vigilato e tutelato dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Piazza Nicolini n. 6 - 38050 Villazzano di Trento (Trento):

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.1 ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali (Coltivazione e tecnologia agricola di colture vegetali).

Punto di primo contatto:

tel. 0461-381121, e-mail: isafa.alpi@tqs.it

fax 0461-381131, sito Internet: www.isafa.it

4) Università degli studi di Trento, via Belenzani n. 12 - 38100 Trento.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.1 ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

74.2 architettura, ingegneria e altre attività tecniche;

74.3 collaudi e analisi tecniche.

Punto di primo contatto:

tel. 0461-882560, e-mail: labpms@ing.unitn.it

fax 0461-882599, sito Internet: www.ing.unitn.it

Veneto:

5) Sintech S.r.l., via dell'Artigianato n. 40 - 36050 Bolzano Vicentina (Vicenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.55.5 fabbricazione di robot industriali per usi molteplici;

29.56.3 fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali;

73.1 altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'ingegneria.

Punto di primo contatto:

tel. 0444-351346, e-mail: Sintech@tin.it

fax 0444-354266, sito Internet: www.sintech.biz-page.com

Emilia-Romagna:

6) Custom Engineering S.r.l., via Berettine n. 2 - 43010 Fontevivo (Parma).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.20.3 servizi di ingegneria integrata.

Punto di primo contatto:

tel. 0521-610700, e-mail: a.campanini@custom.it

fax 0521-610701, sito Internet: www.custom.it

7) Think 3 S.p.a., via Ronzani n. 7/29 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.20 produzione e vendita software.

Punto di primo contatto:

tel. 051-597111/597392, e-mail: isella.vicini@think3.com

fax 051-597120, sito Internet: www.think3.com

Toscana:

8) Pramac Industriale S.p.a., strada provinciale Colligiana n. 44 - 53035 Monteriggioni (Siena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.24.3 fabbricazione di macchinari e altro materiale meccanico (n.c.a.).

Punto di primo contatto:

tel. 0577-303111, e-mail: ochesi@pramac.com

fax 0577-304608, sito Internet: www.pramac-lifter.it

Abruzzo:

9) Visione Device S.r.l., strada statale Fondovalle Alento, km 4 - 66010 Torrevecchia Teatina (Chieti).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29. fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione;

33. fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi;

72. informatica ed attività connesse.

Punto di primo contatto:

tel. 0871-361646, e-mail: paolo.raschiatore@visiondevice.com

fax 0871-361636, sito Internet: www.visiondevice.com

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* citate in premessa, come di seguito indicato:

Lombardia:

Enel.Hidro S.p.a., via Pastrengo n. 9 - 24068 Bergamo, già iscritta nel 1° elenco, posizione n. 58, come Istituto sperimentale modelli e strutture ISMES-ENEL S.p.a., modificata nel 15° in ISMES S.p.a. con sede legale in Seriate (Bergamo), via Pastrengo n. 9, varia denominazione;

Engitec S.r.l., Viale E. Jenner n. 51 - 20159 Milano, già iscritta nell'8° elenco, posizione n. 8, come B.U.S. Engitec servizi ambientali S.r.l., modificata nel 9° in Ecowin S.r.l., varia denominazione;

Esse-Gi S.r.l., via Monte San Genesio n. 21 - 20158 Milano, già iscritta nel 9° elenco, posizione n. 6, modificata nel 15°, varia indirizzo sede legale; la sede amministrativa e operativa è in via dei Lavoratori n. 17, Cinisello Balsamo (Milano);

Galentis S.p.a., via Tiraboschi n. 48 - 24122 Bergamo, già iscritta nel 13° elenco, posizione n. 4, come G.R.B. S.r.l., via Tiraboschi, 48 - Bergamo, modifica denominazione per incorporazione.

Rhodia Engineering Plastics S.r.l., via Primo Maggio n. 80 - 20020 Ceriano Laghetto (Milano), già iscritta nel 1° elenco, posizione n. 43, come Centro tecnologico poliammidi - Tecnopolimeri S.p.a., in via Stabilimenti, 9 - Ceriano Laghetto (Milano), modifica denominazione ed indirizzo sede legale;

SGM - Lektra S.r.l., via Papa Giovanni XXIII n. 49 - 20090 Rodano (Milano), già iscritta nel 6° elenco, posizione n. 13, come International electronics SGM S.r.l., modifica denominazione sociale e indirizzo sede legale;

T.P.A. Brianza - Piccola Soc. Coop. a r.l., via Paladini n. 16 - 23891 Barzano (Lecco), già iscritta nel 4° elenco, posizione n. 26, modifica ragione sociale.

Veneto:

R & C Scientifica S.r.l., via Retrone n. 29/31 - 36077 - Altavilla Vicentina (Vicenza), già iscritta nell'11° elenco, posizione n. 7, modifica indirizzo sede legale.

Emilia-Romagna:

SAIET Telecomunicazioni S.p.a., via Serenari n. 1 - 40013 Castel Maggiore (Bologna), già iscritta nel 5° elenco, posizione n. 30, modificata nel 15° in Saiet Telecomunicazioni S.p.a., modifica indirizzo sede legale.

Toscana:

Cierre S.n.c. di Renzetti Fabio & C., via Don Luigi Sturzo, n. 96 - 52100 Arezzo, già iscritta nell'8° elenco, posizione n. 29, modifica indirizzo sede legale.

I.D.S. Ingegneria dei sistemi S.p.a., via Livornese, 1019 - San Piero a Grado - 56010 Pisa, già iscritta nel 9° elenco, posizione n. 32, modifica indirizzo sede legale.

Technobiochip società consortile a r.l., via Aldo Moro, n. 50 - 56100 Pisa, già iscritta nel 9° elenco, posizione n. 31, come Consorzio Technobiochip s.c. a r.l. in via Aldo Moro, 15 - 57033 Marciana Marina (Livorno), modifica denominazione ed indirizzo.

Marche:

Nuova Maip - Macchine agricole industriali Pieralisi S.p.a., via don Battistoni, n. 1 - 60035 Jesi (Ancona), già iscritta nel 9° elenco, posizione n. 40, modifica indirizzo sede legale.

Lazio:

IRIS S.r.l. - Istituto ricerca per l'industria dello spettacolo, via Dante, n. 20 - 00034 Colleferro (Roma), già iscritta nel 6° elenco, posizione n. 40, modifica indirizzo sede legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2000

Il dirigente: MERCURI

00A5182

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rondine, unità di Rondine, Fontana e Rubiera. (Decreto n. 28114).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rondine, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rondine, con sede in Rubiera (Reggio Emilia), unità di Rondine, Fontana, Rubiera (Reggio Emilia) (NID 9908RE0004), per un massimo di cinquanta unità lavorative, per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999, con decorrenza 1° maggio 1999.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5151

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Demag Italimpianti dal 25 novembre 1999 SMS Demag S.p.a., unità di Genova. (Decreto n. 28115).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Demag Italimpianti dal 25 novembre 1999 SMS Demag S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1º giugno 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Demag Italimpianti dal 25 novembre 1999 SMS Demag S.p.a., con sede in Genova, unità di Genova (NID 0004GE0002), per un massimo di sedici unità lavorative, per il periodo dal 1º dicembre 1999 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2000, con decorrenza 1º dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5152

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla R.L. Società cooperativa 19 luglio, unità di Taranto. (Decreto n. 28116).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta a r.l. Società cooperativa 19 luglio;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrerere dal 1º ottobre 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 luglio 1999, è prorogata la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla R.L. Società cooperativa 19 luglio, sede in Taranto (NID 9916TA0029), unità di Taranto - per un massimo di cinque unità lavorative in CIGS per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5153

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Officine grafiche De Agostini, unità di Novara. (Decreto n. 28117).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 19 febbraio 1999 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Officine grafiche De Agostini;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di pensionamento anticipato in favore di tredici unità per il periodo dal 6 luglio 1999 al 5 gennaio 2000;

Vista la nota del 22 febbraio 2000, con cui la predetta società ha fatto presente che, nel periodo suddetto, le persone interessate al prepensionamento sono sedici anzichè tredici in quanto, nel periodo precedente, i fuorusciti per prepensionamento sono risultati centoventiquattro anzichè centoventisette per mero errore di valutazione sul raggiungimento dei requisiti richiesti;

Considerato che l'azienda ha stilato in proposito un ulteriore accordo, in data 18 febbraio 2000, nel quale si prende atto della variazione numerica delle unità prepensionabili;

Ritenuto di procedere all'autorizzazione del beneficio del pensionamento anticipato in favore di sedici unità in luogo di tredici per il periodo dal 6 luglio 1999 al 5 gennaio 2000, come indicato nel sopracitato decreto del 7 febbraio 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzato il trattamento di pensionamento anticipato in favore di sedici lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Officine grafiche De Agostini, sede in Novara - unità di Novara - per il periodo dal 6 luglio 1999, al 5 gennaio 2000, già autorizzato con il presente decreto ministeriale del 7 febbraio 2000, n. 27746.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5154

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nilva industria abbigliamento bambini, unità di S. Cesario sul Panaro. (Decreto n. 28118).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 1/2000 del 20-24 gennaio 2000 pronunciata dal tribunale di Modena, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Nilva industria abbigliamento bambini;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la con-

cessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 24 gennaio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nilva industria abbigliamento bambini, sede in S. Cesario sul Panaro (Modena), unità in S. Cesario sul Panaro (Modena) (NID 0008MO0011), per un massimo di cinquantaquattro unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 gennaio 2000 al 23 luglio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5155

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Migi di Saverio Maddalena & C., unità di Milano. (Decreto n. 28119).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 65117 del 29 gennaio 2000, pronunciata dal tribunale di Milano, che ha dichiarato il fallimento della S.a.s. Migi di Saverio Maddalena & c.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 28 febbraio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Migi di Saverio Maddalena & C., sede in Opera (Milano), unità in Milano (NID 0003MI0026), per un massimo di quarantasei unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 febbraio 2000 al 27 agosto 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 28 agosto 2000 al 27 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge 160/88 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5156

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camptel international, unità di Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 28120).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 65031 del 16 dicembre 1999, pronunciata dal tribunale di Milano, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Camptel international;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 17 dicembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camptel international, sede in Milano, unità in Sesto S. Giovanni (Milano) (NID 0003MI0008), per un massimo di quaranta unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1999 al 16 giugno 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 17 giugno 2000 al 16 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5157

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savabini successori, unità di Sant'Olcese. (Decreto n. 28121).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 27/00 del 24 febbraio 2000 pronunciata dal tribunale di Genova che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Savabini successori;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 25 febbraio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savabini successori, sede in Sant'Olcese (Genova), unità in Sant'Olcese (Genova) (NID 0004GE0009) per un massimo di ventiquattro unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 febbraio 2000 al 24 agosto 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 25 agosto 2000 al 24 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5158

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria, unità di Campobasso. (Decreto n. 28122).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'articolo 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 febbraio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 10 febbraio 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° febbraio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico, applicato, a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di quattrocentocinquanta unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria, con sede in Roma, unità di Campobasso, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unità, su un organico complessivo di quattrocentocinquanta unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone ferroviaria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di

priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5159

DECRETO 11 aprile 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reagens, unità di San Giorgio di Piano. (Decreto n. 28123).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Reagens, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 febbraio 2000, relativo al periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 gennaio 1999 e 31 gennaio 2000 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° febbraio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore chimico, applicato, a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di centosessantuno unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reagens, con sede in San Giorgio di Piano (Bologna), unità di San Giorgio di Piano (NID 0008000002), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di centosessantuno unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reagens - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale: DADDI

00A5160

DECRETO 14 aprile 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Giustizia», in Firenze.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1998, con il quale la società cooperativa «Giustizia», con sede in Firenze, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Grassi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 15 marzo 2000, con la quale è stato trasmesso il certificato di morte del dott. Carlo Grassi, deceduto in data 5 marzo 2000;

Ritenuta quindi la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Dalla data del presente decreto, l'avv. Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (Salerno) il 27 luglio 1957, domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del precedente commissario.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: CARON

00A5142

DECRETO 18 aprile 2000.

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa «Vito Leonardo Del Negro» a r.l., in Trinitapoli.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il proprio decreto del 17 marzo 2000 recante lo scioglimento, per quanto riportato nel preambolo, della società cooperativa edilizia «Vito Leonardo Del Negro» a r.l., con sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 10 marzo 1980, repertorio n. 166594, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4651, posizione B.U.S.C. n. 2244/175418, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975;

Rilevato che dalla dichiarazione trasmessa in data 15 aprile 2000 dal legale rappresentante del sodalizio, acquisita a protocollo il 18 aprile 2000, risulta che lo stesso ente cooperativo, pur non avendo depositato bilanci di esercizio successivamente al 29 luglio 1986, ha tuttavia realizzato nell'anno 1990 la costruzione di dodici alloggi sociali a proprietà indivisa;

Considerato che sono, pertanto, venuti meno i presupposti di fatto e le condizioni di diritto che legittimavano l'adozione del citato provvedimento di scioglimento;

Decreta

l'annullamento del richiamato decreto di scioglimento adottato in data 17 marzo 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, nei confronti della società cooperativa edilizia «Vito Leonardo Del Negro» a r.l., con sede nel comune di Trinitapoli.

Foggia, 18 aprile 2000

Il direttore f.f.: CAFAGNA

00A5143

DECRETO 19 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Gulliver», in Noicattaro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperativa di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 maggio 1999 e successivo accertamento del 3 novembre 1999, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Gulliver», posizione n. 7588/273630, con sede in Noicattaro, costituita per rogito notaio dott. Luigi Oliva in data 2 dicembre 1994, repertorio n. 29190, registro imprese n. 32545, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 19 aprile 2000

Il dirigente: BALDI

00A5144

DECRETO 19 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Co.La.Se.So.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre le scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperativa di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 giugno 1999 e successivo accertamento del 9 ottobre 1999, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Co.La.Se.So.», posizione n. 6441/238386, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Cesare Cesari in data 16 dicembre 1988, repertorio n. 28294, registro imprese n. 24013, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 19 aprile 2000

Il dirigente: BALDI

00A5145

DECRETO 19 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Edil gioventù», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre le scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperativa di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 dicembre 1998 e successivo accertamento del 20 aprile 1999, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Edil gioventù», posizione n. 7393, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Cesaroni Massimo in data 22 febbraio 1994, repertorio n. 71517, registro imprese n. 31584, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 19 aprile 2000

Il dirigente: BALDI

00A5146

DECRETO 19 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cons.Pr.In.A.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre le scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperativa di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 ottobre 1999, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Cons.Pr.In.A», posizione n. 67/24311, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Artidoro Carlone in data 20 febbraio 1949, repertorio n. 8223, registro imprese n. 3273, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 19 aprile 2000

Il dirigente: BALDI

00A5147

DECRETO 19 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cantina sociale Altamura», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre le scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperativa di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 dicembre 1999, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Cantina sociale Altamura», posizione n. 303/71370, con sede in Altamura, costituita per rogito notaio dott. Nicola Berloco in data 7 settembre 1961, repertorio n. 4699, registro imprese n. 4709, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 19 aprile 2000

Il dirigente: BALDI

00A5148

DECRETO 19 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Tuttinsieme», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre le scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperativa di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 ottobre 1999, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Tuttinsieme», posizione n. 7907, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Alberto D'Abbicco in data 15 gennaio 1998, repertorio n. 10471, registro imprese n. 39289, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 19 aprile 2000

Il dirigente: BALDI

00A5149

DECRETO 19 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Service Factories», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 novembre 1999, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precipitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Service Factories», posizione n. 7872/284582, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Carlo Guaragnella in data 30 gennaio 1998, repertorio n. 50917, registro imprese n. 38812, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 19 aprile 2000

Il dirigente: BALDI

00A5150

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 maggio 2000.

Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione. (Deliberazione n. 4).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 9 maggio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, concernente la «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 3/CIR/1999, recante «Regole per la fornitura della carrier selection equal access in modalità di preselezione (carrier preselection)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (service provider porability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Visto lo schema di contratto tipo per la prestazione di carrier preselection e i relativi allegati, nella versione del 3 marzo 2000 inviata da Telecom Italia all'Autorità in data 6 marzo 2000;

Sentite le parti nel corso del procedimento istruttorio e, in particolare, in occasione delle audizioni tenutesi presso l'Autorità in data 25 e 29 febbraio 2000;

Vista la documentazione prodotta dagli operatori;

Considerato che la citata delibera n. 3/CIR/99, nell'imporre a Telecom Italia, quale operatore notificato,

l'obbligo di pubblicare le condizioni per la prestazione di carrier preselection (CPS), fissa i principi per la definizione delle procedure nonché le condizioni tecniche ed economiche di offerta della prestazione da parte della stessa Telecom Italia;

Considerato dunque che la negoziazione della prestazione tra Telecom Italia e l'operatore preselezionato, ad integrazione dei contratti di interconnessione o *ex novo,* deve avvenire in linea con le disposizioni generali di cui alla delibera n. 3/CIR/99;

Considerato che dall'istruttoria sono emersi alcuni elementi che possono costituire un ostacolo al raggiungimento di accordi tra le parti e, conseguentemente, alla tempestiva attivazione della prestazione;

Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera *a),* numeri 7 e 8, della citata legge n. 249 del 1997, attribuisce all'Autorità il potere di definire criteri obiettivi e trasparenti per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione, nonché di regolare le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e di verificare che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione;

Considerato che l'art. 4, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 attribuisce all'Autorità il potere di fissare in anticipo gli elementi riguardanti gli accordi di interconnessione elencati nell'allegato *D*, parte 1, e che, per la fornitura della prestazione di «carrier preselection», assume una particolare rilevanza la definizione di condizioni per la «parità di accesso» e che tali condizioni possono riguardare aspetti economici, procedurali, tecnici e contrattuali;

Considerato che l'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 riconosce all'Autorità la facoltà di intervenire in qualsiasi momento al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e siano tali da arrecare benefici agli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, la facoltà di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi;

Considerato che gli articoli 8 e 9 della delibera n. 3/CIR/99 fissano i principi in base ai quali definire le procedure di evasione delle richieste da parte dell'operatore di accesso e il piano di lavorazione delle richieste ricevute dagli operatori fornitori del servizio di «carrier preselection»;

Considerato che Telecom Italia ha inviato all'Autorità, in relazione a quanto previsto all'art. 8, commi 2 e 5, della delibera n. 3/CIR/99, il riepilogo della capacità di evasione degli ordinativi di lavoro (OO.LL.) a livello nazionale per ciascun mese e per distretto, nonché il piano di lavorazione delle richieste ricevute dagli operatori entro il 12 gennaio 2000 relativamente al periodo transitorio;

Considerato che gli OO.LL. sono stati suddivisi per mese, per distretto e per operatore in ragione della massima capacità produttiva d'evasione di ordinativi;

Considerato che dall'esame del piano presentato da Telecom Italia si rileva, in particolare, che:

Telecom Italia ha adottato autonomamente un calendario dilazionato per l'avvio della prestazione riferita al profilo *a)* (chiamate verso altri distretti, chiamate internazionali e chiamate verso cellulari), in contrasto con la delibera n. 3/CIR/99 che prevede, con riferimento al profilo *a)*, l'attivazione della prestazione contemporaneamente in tutti i distretti;

nel dimensionamento della propria capacità produttiva, Telecom Italia non ha tenuto conto delle previsioni degli operatori e delle presumibili richieste della clientela; tali previsioni appaiono infatti più elevate rispetto alla capacità di Telecom Italia di evadere le richieste, sia alla luce delle dichiarazioni degli operatori, sia alla luce di analisi dei comportamenti della domanda e delle esperienze di altri Paesi europei;

Telecom Italia ha dichiarato agli operatori e all'Autorità che la propria capacità complessiva massima mensile di lavorazione è indistintamente riferita sia alla prestazione di carrier preselection sia alla prestazione di number portability;

Considerato che essendo trascorsi quattro mesi dall'approvazione della delibera n. 3/CIR/99, si rende necessario un intervento volto ad accelerare i tempi di disponibilità della prestazione su tutti i distretti e che non è più giustificata una dilazione della capacità di evasione degli OO.LL. per area distrettuale;

Considerato che, con riferimento alla capacità massima di ordinativi, l'autorità ritiene opportuno definire un numero superiore di OO.LL. giornalieri da evadere, che, da una parte, tenga conto dell'effettiva capacità di Telecom Italia di rendere disponibile la prestazione, e che, dall'altra, non ostacoli l'effettiva necessità del mercato di rispondere a «ragionevoli» richieste della clientela. In particolare, la capacità di evasione degli ordinativi deve essere fissata in modo separato per le differenti prestazioni, in considerazione dell'opportunità di rendere trasparente la separazione dell'offerta della prestazione di carrier preselection rispetto a quella di number portability;

Ritenuta l'opportunità di fissare - con riferimento alla distribuzione degli OO.LL. sul territorio nazionale e sul mercato e nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed equità - alcune condizioni aggiuntive di ripartizione; ritenuta, in particolare, necessaria una ripartizione delle attivazioni mensili a livello di singola area distrettuale e contemporaneamente su tutti i distretti. In tale ottica, una quota parte delle attivazioni mensili deve essere garantita in misura uguale a tutti gli operatori, in maniera da tutelare gli operatori con minor numero di richieste, mentre per la restante parte la ripartizione deve tenere conto, in modo proporzionale, delle richieste degli operatori;

Considerato che l'attività di verifica dalla congruità delle condizioni di fornitura della prestazione si è concentrata sugli aspetti che impediscono o restringono la realizzazione della prestazione e che non sono giustificati sotto il profilo tecnico e procedurale;

Considerato che assumono particolare rilievo le seguenti condizioni:

i tempi di attivazione della prestazione sia in relazione alla verifica di cui all'art. 6, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 per quel che concerne i tempi di attivazione della prestazione in funzione delle diverse tipologie di impianto di abbonato, contenuti nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, sia in relazione ai tempi di configurazione delle centrali (SGT e SGU) per l'instradamento delle chiamate verso le reti dei diversi operatori;

le informazioni relative all'attivazione della prestazione, al fine di favorire una maggiore flessibilità nel rapporto tra Telecom Italia e l'operatore preselezionato e di assicurare la trasparenza nel rapporto tra operatori;

gli obblighi di informazione nei casi in cui la prestazione non sia fornita o per ragioni legate alla non congruità della richiesta pervenuta o in relazione a particolari tipologie di clientela (es. clienti non titolari di un contratto con Telecom Italia, linee attestate su centrali analogiche, contratti agevolati, cessazione del cliente, subentro), pur nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di trattamento dei dati personali;

Considerato che:

il servizio deve essere di facile fruizione per i consumatori;

i rapporti tra operatori e consumatori sono regolati dalle disposizioni concernenti la definizione di carte di servizio e dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 nonché sulla base delle condizioni previste nelle rispettive licenze. Tali disposizioni impongono agli operatori licenziatari di utilizzare idonei schemi contrattuali, di prevedere nei contratti con i propri clienti livelli dettagliati ed analitici di fatturazione, di fornire alla clientela specifiche informazioni, di prevedere uno standard minimo di servizio reso, di garantire la trasparenza e la certezza dell'offerta del servizio;

tutti questi aspetti riguardano la relazione diretta tra utente del servizio e operatore preselezionato fornitore del servizio finale al cliente;

la prestazione di «carrier preselection» modifica il rapporto tra l'abbonato con l'operatore di accesso: la volontà inequivoca dell'abbonato di modificare il rapporto contrattuale in essere con l'operatore d'accesso rappresenta, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99, una condizione necessaria per l'attivazione della prestazione all'operatore preselezionato da parte di Telecom Italia;

l'abbonato può manifestare la propria volontà a Telecom Italia direttamente o indirettamente tramite l'operatore preselezionato. Al fine di evitare che tale elemento costituisca un impedimento alla rapida conclusione degli accordi, l'autorità ha ritenuto opportuno indicare - nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza nei rapporti con gli utenti-consumatori - delle linee guida in ordine alle modalità di manifestazione indiretta della volontà e alle procedure da seguire per la gestione degli ordini di attivazione della prestazione di «carrier preselection»;

Valutata l'opportunità di costituire un comitato tecnico per la qualità del servizio di carrier preselection composto anche da rappresentanti degli operatori al fine di fornire all'autorità indicazioni utili alla verifica dell'andamento del processo transitorio e a regime della prestazione;

Udita nella riunione del 9 maggio 2000, la relazione finale del commissario relatore, ing. Mario Lari, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Art. 1.

Capacità di evasione e distribuzione delle richieste di carrier preselection - CPS

1. Telecom Italia è tenuta ad adeguare la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di «carrier preselection» sulla base dell'andamento dalla domanda di ordinativi per la fornitura della prestazione. L'autorità, alla luce di un esame delle richieste avanzate dagli operatori nel periodo transitorio, fissa in 12000 il numero di attivazioni minime giornaliere per la prestazione di «carrier preselection» da parte di Telecom Italia.

2. Le attivazioni giornaliere sono da intendersi riferite alla capacità di evasione delle richieste per la prestazione di «carrier preselection» contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal profilo di servizio.

3. Le attivazioni giornaliere sono da intendersi ripartite nei 232 distretti, proporzionalmente al numero di abbonati (residenziali e affari) presenti nel distretto, sulla base della distribuzione degli abbonati.

4. Il 30% della capacità di evasione, come determinata in base ai commi precedenti, è distribuita sulla base del numero complessivo di operatori richiedenti la prestazione. In caso di capacità inevasa da un singolo operatore, questa viene riassegnata ai rimanenti operatori sulla base dei principi di cui sopra.

5. Il 70% della capacità di evasione, come determinata in base ai commi precedenti, è ripartita proporzionalmente alle richieste degli operatori.

6. L'autorità si riserva di rivedere, dopo novanta giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la capacità di evasione mensile di attivazioni di Telecom Italia verificandone la compatibilità con le condizioni di mercato.

Art. 2.

Condizioni di attivazione della prestazione di CPS da parte di Telecom Italia

1. Il tempo massimo di attivazione della prestazione per tutte le tipologie d'impianto è fissato in dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2, della delibera n. 3/CIR/99. Nel caso di impianti di particolare complessità, l'operatore di accesso, qualora non sia in grado di rispettare il predetto termine, è tenuto a comunicare all'operatore preselezionato ed all'Autorità, il tempo massimo di attivazione.

2. Qualora sia già operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio di raccolta in carrier selection (modalità easy access), la configurazione delle centrali di Telecom Italia interessate per la prestazione di carrier preselection deve avvenire entro quindici giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.

3. Qualora non sia operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio di «carrier selection», la configurazione delle centrali di Telecom Italia interessate al fine della prestazione di «carrier preselection» deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.

4. Telecom Italia è tenuta ad informare l'operatore preselezionato della data effettiva di attivazione della prestazione di «carrier preselection».

5. Nel caso di richieste di attivazione della prestazione di «carrier preselection» non andate a buon fine, Telecom Italia - contestualmente al riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute - è tenuta ad informare l'operatore richiedente circa le cause specifiche della mancata attivazione, dandone altresì comunicazione all'Autorità.

Art. 3.

Gestione degli ordini per l'attivazione della prestazione di CPS sulle linee degli abbonati che comunicano indirettamente la richiesta.

1. Nel caso di manifestazione della volontà inequivoca dell'abbonato di modificare, tramite la prestazione di «carrier preselection», il rapporto contrattuale in essere con l'operatore di accesso e di passare ad altro operatore, quest'ultimo trasmette all'operatore di accesso un ordine di lavorazione che deve riportare i seguenti dati:

nome e cognome del titolare dell'abbonamento;

numero/i della/e linea/e telefonica/che su cui si richiede di attivare la prestazione CPS con specifica del relativo profilo di chiamata;

nome dell'operatore preselezionato;

data di sottoscrizione del contratto tra cliente e operatore preselezionato per la fornitura del servizio relativo allo specifico profilo di chiamata attraverso la «carrier preselection».

2. L'ordine viene trasmesso dall'operatore preselezionato a Telecom Italia in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax). L'operatore preselezionato, quale responsabile del rapporto col cliente, è obbligato a conservare l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto sottoscritto con il proprio cliente per la fornitura della prestazione di «carrier preselection».

3. Telecom Italia, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi, attiva la prestazione all'abbonato nei tempi e secondo le modalità stabilite nella delibera n. 3/CIR/99 e nell'art. 2 del presente provvedimento.

4. In caso di contestazioni, Telecom Italia può richiedere all'operatore preselezionato copia/e della sottoscrizione/i del contratto del cliente al servizio telefonico tramite «carrier preselection». Tale richiesta non deve essere vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione.

5. Telecom Italia, ove rilevi gravi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso, può richiedere all'operatore preselezionato - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio della copia della sottoscrizione del contratto del cliente al servizio telefonico tramite «carrier preselection».

6. La conoscenza dei dati relativi agli abbonati che richiedono l'attivazione della prestazione deve essere trattata dall'operatore d'accesso con la massima riservatezza ed utilizzata solo ai fini dell'attivazione della prestazione.

7. Ai fini della presente delibera, gli ordini od ordinativi di prestazione di «carrier preselection» riguardano le richieste di attivazione da parte dell'utente formulate in data successiva a quella di entrata in vigore della delibera n. 3/CIR/99. Le richieste di attivazione formulate in data anteriore devono essere confermate; a tal fine l'operatore preselezionato comunica all'utente le condizioni e le modalità di offerta del servizio così come individuate nella predetta delibera n. 3/CIR/99.

Art. 4.

Comitato di verifica della qualità della prestazione di CPS e portabilità del numero

1. Al fine della verifica dei parametri di qualità associati alle prestazioni di preselezione e portabilità del numero, l'autorità potrà istituire, con successivo provvedimento, un comitato, composto anche dagli operatori interconnessi che usufruiscono della prestazione.

Art. 5.

Obblighi tra operatori

1. Nel caso in cui un abbonato alla prestazione di «carrier preselection» di un operatore preselezionato decida di passare ad altro operatore preselezionato, l'operatore d'accesso comunica al primo operatore preselezionato la modifica della preselezione per tale utente.

2. Ciascun operatore si fa carico delle procedure di riscossione dei crediti relativi al traffico di competenza.

Art. 6.

Condizioni generali

1. Telecom Italia è tenuta a modificare ed integrare le condizioni di fornitura della prestazione di «carrier preselection» sulla base del presente provvedimento e a fornire all'Autorità entro quindici giorni dalla data di notifica:

la copia del contratto tipo;

il nuovo piano mensile di lavorazione degli ordinativi su base distrettuale.

2. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dell'Autorità.

3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il presidente: CHELI

00A5194

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran premio di Agnano, del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola, della Maratona di Torino e del Trofeo Valle di Fiemme 2000, estrazione 7 maggio 2000.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Gran premio di Agnano, del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola, della Maratona di Torino e del Trofeo Valle di Fiemme, avvenuta in Roma il 7 maggio 2000:

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie I n. 29151 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Varenne», vincitore del Gran premio di Agnano;

2) biglietto serie A n. 72766 di lire 300 milioni abbinato alla vettura Ferrari di M. Schumacher, vincitore del Gran premio F.1 di San Marino-Imola;

3) biglietto serie D n. 50309 di lire 200 milioni abbinato all'atleta Simeretu Alemayhu, vincitore della Maratona di Torino;

4) biglietto serie O n. 81338 di lire 100 milioni abbinato all'atleta Erlacher Josef, vincitore del Trofeo Valle di Fiemme.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie I 29151 L. 3.000.000;

2) biglietto serie A 72766 L. 1.500.000;

3) biglietto serie D 50309 L. 1.000.000;

4) biglietto serie O 81338 L. 500.000.

00A5195

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 maggio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8875
Yen giapponese	95,69
Dracma greca	336,80
Corona danese	7,4580
Corona svedese	8,1585
Sterlina	0,59880
Corona norvegese	8,1505
Corona ceca	36,489
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,44
Zloty polacco	4,0196
Tallero sloveno	205,1368
Franco svizzero	1,5512
Dollaro canadese	1,3324
Dollaro australiano	1,5570
Dollaro neozelandese	1,9596
Rand sudafricano	6,3545

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A5771

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Alghero

Con decreto interministeriale n. 1055 in data 10 aprile 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa aeronautica, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale in località «Zirra», distinto in catasto del comune censuario di Alghero (Sassari) alla partita n. 2097, foglio di mappa n. 6, mappale n. 58, per una superficie complessiva di mq 20.520.

00A5168

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Maxtyl 200»

Provvedimento di modifica n. 11 del 5 maggio 2000

Specialità medicinale per uso veterinario MAXTYL 200 - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100223015.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Oggetto del provvedimento: riduzione del periodo di validità.

È approvata la riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti dopo 18 mesi dalla data di fabbricazione.

00A5165

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Paracox»

Provvedimento di modifica n. 12 del 5 maggio 2000

Specialità medicinale immunologica per uso veterinario PARACOX.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., via Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto del provvedimento: modifica del processo di fabbricazione.

È autorizzata la modifica del processo di fabbricazione che prevede l'impiego della soluzione fisiologica salina in tampone fosfato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

00A5166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fatroximin spray topico».

Provvedimento di modifica n. 13 del 5 maggio 2000

Specialità medicinale per uso veterinario FATROXIMIN SPRAY TOPICO.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., via Emilia, 285 . Ozzano Emilia (Bologna).

Oggetto del provvedimento: cambio officina di produzione per alcune fasi di produzione.

È autorizzata la ditta Rodwer di Castel S. Pietro (Bologna) ad effettuare fasi parziali della produzione della specialità in questione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

00A5167

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto sociale della «Maeci Vita S.p.a.», in Milano

Con provvedimento n. 01526 del 10 maggio 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della «Maeci Vita S.p.a.» con la modifica deliberata in data 13 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 8 (convocazione dell'assemblea ordinaria ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e facoltà di proroga del predetto termine sino al 30 giugno, quando particolari esigenze lo richiedano).

00A5187

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N18X - diritto romano e diritti dell'antichità (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera e con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A5188

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1999, recante: «Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Liguria di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 16, seconda colonna, al punto 5 del dispositivo, al primo rigo, dove è scritto: «La regione *Lombardia* assicura la programmazione...», leggasi: «La regione *Liguria* assicura la programmazione ...».

00A5196

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.